

Prot. n.13/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 29 Gennaio 2014

Oggetto: **Legge di Stabilità 2014 – detrazioni IRPEF -***Modificati gli importi delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati -*

Si informano le imprese associate che, secondo quanto previsto al comma 127 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, sono state apportate alcune modifiche normative concernenti la determinazione degli importi delle detrazioni applicabili all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), che spettano qualora concorrano, alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, redditi di lavoro dipendente e talune tipologie di redditi ad essi assimilati.

In primo luogo, la lettera a) del comma 127 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014 modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986, innalzando da 1.840 a 1.880 Euro l'importo teorico della detrazione annua IRPEF, spettante per redditi fino ad Euro 8.000.

Tale aumento non produce alcun reale effetto economico qualora la detrazione spetti per l'intero anno, giacchè essa non potrà comunque superare 1840 Euro, pari al 23 per cento di 8.000 Euro; viceversa, nell'ipotesi il rapporto di lavoro duri per una sola parte del periodo d'imposta, l'aumento della detrazione teorica a 1.880 Euro importa un incremento della detrazione effettivamente fruibile, da ragguagliare ai giorni per i quali la detrazione compete.

Resta fermo che la misura della detrazione effettivamente spettante non può essere minore di 690 Euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 Euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

A seguito delle modifiche delle quali si è detto, dunque, la nuova lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986 prevede testualmente che la detrazione IRPEF spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, sia pari a *"1880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro"*.

In secondo luogo, la lettera b) del comma 127 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sostituisce le lettere b) e c) del comma 1 del citato articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986, stabilendo che la detrazione IRPEF spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, sia pari a:

*"b) 978 Euro, aumentata del prodotto tra 902 Euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 Euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 Euro ma non a 28.000 Euro;
c) 978 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 Euro ma non a 55.000 Euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 Euro"*.

In concreto, al fine di determinare correttamente la detrazione spettante, deve essere applicata, per le ipotesi reddituali alle quali si riferisce la nuova lettera b), la seguente formula:

$$978 + 902 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$$

mentre per i casi che sono ricompresi nella nuova lettera c), deve essere applicata questa diversa formula:

$$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$$

Inoltre, la lettera c) del comma 127 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014 abroga il comma 2 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. In sostanza, vengono abrogate le disposizioni che fissavano gli incrementi di detrazione spettanti per i redditi compresi tra 23.001 e 28.000 Euro; la disciplina delle detrazioni spettanti in tale ultimo caso resta ora ricompresa nella previsione della nuova lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2014), i datori di lavoro, nelle loro vesti di sostituti di imposta, devono tener conto delle illustrate nuove modalità di determinazione delle detrazioni IRPEF di lavoro. Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
 Il VICE PRESIDENTE
 (Geom. Giovanni Bonometti)